

ALL. 1 CAPITOLATO D'APPALTO

Procedura negoziata sotto soglia, in analogia a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di vigilanza presso la fermata Ferroviaria di Santa Maria Betlem – Sede Ferroviaria di Sassari.

Gara n. 52/2020 - CIG: Z312D15CCF

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto, il servizio di vigilanza fissa (pionamento) **presso la fermata Santa Maria Betlem – Sede Ferroviaria di Sassari mediante pionamento** con guardie particolari giurate (GPG).

ART.2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attività del servizio oggetto del presente appalto è disciplinata dal R.D. n. 773/1931 (TULPS), dal relativo regolamento di applicazione, approvato con R.D. n.635/1940, dal D.M. n. 269/2010 emendato con il D.M. n.56/2015, dal DM n.154/2009 e relativo Discipinare Tecnico adottato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ministero dell'Interno, dal DM n.115/2014 e in conformità ai contenuti della delibera n.462 del 23.05.2018 del Consiglio dell'ANAC, avente per oggetto "linee guida n.10 - Affidamento del servizio di vigilanza privata".

Le prestazioni, che dovranno essere espletate in conformità alla Normativa suindicata, sono quelle specificatamente previste nell'art.4.

ART.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ogni altra situazione, ai sensi della normativa vigente, che determini l'esclusione della procedura e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
- c) iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero al registro commerciale e professionale previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita;
- d) autorizzazione prefettizia per l'esercizio dell'attività di vigilanza, di cui al D.M. 269 del 2010 e ss.mm.ii., per le classi funzionali adeguati a quanto richiesto dal citato Decreto, rilasciata, ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. e s.m.i., nella Provincia di Sassari.
- e) essere in possesso della certificazione di conformità alla norma UNI 10891 "Servizi - istituti di vigilanza privata – Requisiti", rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità accreditato ACCREDIA.

ART.4 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni del servizio oggetto dell'appalto sono di seguito illustrate:

Attività di vigilanza con GPG (Piantonamento) c/o fermata ferroviaria Santa Maria di Betlem a Sassari (rif. area: tra i PLA km 0+408 e km 0+700)

Responsabile ARST locale: **Ing. G. Roggero – mail: g.roggero@arst.sardegna.it**

Il servizio di vigilanza, che dovrà essere svolto a mezzo di guardie particolari giurate (GPG) abilitate, è finalizzato principalmente alla prevenzione di eventi criminosi quali:

- danneggiamento e furto dei cavi di alimentazione degli enti di piazzale dell'apparato ACEI della Stazione di Santa Maria di Betlem (deviatoi a manovra elettrici, PLA, circuiti di binario, segnali di protezione ed avviso), nonché il danneggiamento del cavo pupinizzato utilizzato dal PCO per il telecontrollo degli apparati di stazione. In generale il servizio di vigilanza è finalizzato alla repressione di atti inconsulti con la comunicazione alle istituzioni di pubblica sicurezza, per l'intervento in casi di reato.

Orario del Servizio:

dalle ore 21:00 alle 06:00 del giorno successivo nei giorni feriali (Lunedì-Sabato); nei giorni domenicali e festivi, il servizio dovrà terminare alle ore 9:00 (anziché alle 6:00).

Nell'effettuazione dei servizi, dovrà essere eseguita la "marcatura", meccanica o elettronica, secondo criteri stabiliti dal Responsabile ARST. La fornitura dei dispositivi marcatori ed i relativi oneri di gestione sono a carico della ditta appaltatrice. La marcatura dovrà consentire di risalire alla data, all'orario ed alle GPG impiegate. Con periodicità mensile (o inferiore se richiesto dal Responsabile locale) dovrà essere consegnato/trasmesso al succitato Responsabile ARST, il report relativo alle "marcature" di cui sopra.

Si precisa che il servizio come sopra articolato, potrà essere oggetto di modifiche di orari o variazioni nei giorni feriali o festivi, estivi o invernali, scolastici o non scolastici.

L'Impresa appaltatrice, due giorni prima della data di avvio contrattuale, si recherà dal Responsabile della competente Sede locale ARST per ottenere conferma degli orari indicati o per opportuna informazione, con comunicazione scritta, di eventuali variazioni.

L'ARST si riserva in ogni caso la facoltà di variare dal presente contratto o sue parti prestazionali qualora dovessero mutare le esigenze aziendali in ordine alla necessità del servizio di vigilanza.

ARST si riserva infine il diritto di modificare nei limiti legali del 20%, il numero/durata oraria delle prestazioni giornaliere.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto avrà durata di **3 mesi**.

Alla scadenza, il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori **n.1 mese + n.1 mese**, ai sensi dell'art. 125, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola almeno 15 giorni prima della data di scadenza del contratto originario e delle eventuali ripetizioni.

ART.6 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO - IMPORTI A BASE DI GARA

Il valore stimato complessivo dell'appalto posto a base di gara per l'intero periodo di 5 mesi (3 mesi+1 mese+1mese) è pari a € 34.488 + iva, corrispondenti ad un importo orario a base di gara pari a € 24,00 + iva per n. 1437 di vigilanza fissa (piantonamento).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore di concorrente che avrà formulato l'offerta con il prezzo più basso determinato dalla maggiore percentuale di ribasso applicata sull'importo unitario a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento.

ART. 7 - PENALI

ARST SPA applicherà nei confronti dell'Appaltatore le seguenti penalità:

- mancato svolgimento delle prestazioni indicate nell'art.4, una penale giornaliera pari all'1% del valore dell'importo complessivo ribassato in sede di offerta;
- ritardo o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni indicate nell'art.4, una penale giornaliera pari allo 0,5% del valore dell'importo complessivo ribassato in sede di offerta.

L'inadempimento, non appena riscontrato, verrà contestato dal Responsabile locale ARST al Responsabile Locale del servizio appaltato. Entro il termine di 10 giorni ARST invierà all'Appaltatore, via mail ordinaria o PEC, dettagliata comunicazione dell'inadempimento con il relativo calcolo analitico della penale.

Qualora l'importo complessivo delle penali (somma di tutte le penali applicate nel corso dell'esecuzione del Contratto) risulti superiore al 10% del valore contrattuale dell'appalto, ARST SpA potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016, per fatto e colpa dell'Impresa, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore.

L'importo delle penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione delle competenze pattuite, con emissione di fattura. Resta inteso che le prestazioni previste nell'art.4 non erogate, non saranno retribuite.

Indipendentemente dall'applicazione di tali penalità, qualora l'Appaltatore durante il corso del contratto sospendesse per un tempo qualsiasi i servizi, o non li eseguisse, per qualsiasi causa, in modo regolare, completo e tempestivo, ARST SpA vi provvederà come crederà più opportuno a spese, rischio e responsabilità dell'Appaltatore, a carico del quale saranno posti tutti gli oneri derivanti da detta sospensione o dalla irregolare, incompleta e tardiva esecuzione o dai provvedimenti provvisori che ARST SpA fosse costretta ad adottare.

L'applicazione delle norme del presente articolo non esclude la facoltà da parte di ARST SpA di risolvere in tronco il contratto, né il suo diritto al risarcimento di eventuali danni.

ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE INFORTUNI

L'Istituto di vigilanza affidatario del servizio si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Ai sensi della legislazione sopra richiamata, la ditta appaltatrice:

h

- deve, a tutta sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative alla sicurezza ed igiene del lavoro, fornendo al personale le dotazioni di mezzi di protezione individuale e collettiva e ne esige il corretto impiego;
- si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale che opera, al fine di garantire la propria sicurezza e quella di altre persone che operano nello stesso ambiente;
- si impegna ad utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del servizio;
- controlla la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale.

ART. 9 - PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI IN APPALTO

Ferma restando l'erogazione delle prestazioni in conformità alla normativa con particolare riferimento all'art.2, tutto il personale addetto deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio nel suo complesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare e degli eventuali impianti tecnologici da utilizzare.

Il personale sarà tenuto altresì a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità, onestà, moralità e disponibile alla collaborazione con altri operatori e in particolare nei riguardi dell'utenza. È facoltà dell'ARST pretendere dall'Appaltatore l'allontanamento di quei lavoratori che, avendo tenuto un comportamento non consono all'esecuzione del servizio, non risultino graditi ad ARST.

Tutti gli operatori e i responsabili operativi devono indossare divise e cartellini di riconoscimento che consentano, nel rispetto della normativa vigente, l'identificazione della società di appartenenza e del ruolo professionale.

Nella gestione operativa delle attività, il gestore del servizio dovrà comunicare ad ARST i nominativi del personale impiegato nei Servizi richiesti da ARST ed i recapiti (telefono, cellulare, e-mail, PEC aziendale) del Responsabile/Responsabili contattabili H24.

I dati di cui sopra dovranno essere altresì trasmessi ogni qualvolta che si verificano modifiche o variazioni del personale nel corso dell'esecuzione del contratto (anche in caso di sostituzione per ferie, malattia, etc.).

ART.10 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE – RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore dovrà provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto (e se cooperativa anche nei confronti dei soci) a provvedere al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, inoltre, è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto (e se cooperativa anche nei confronti dei soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le successive modifiche od integrazioni che dovessero intervenire

nel contratto collettivo stesso, intendendosi applicabile il più favorevole in presenza di più contratti collettivi nazionali di lavoro per la stessa categoria.

L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare il sopra indicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART.11 - CODICE ETICO

Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs n.231/2001, ARST SpA ha adottato un proprio Codice Etico, pubblicato e consultabile sul proprio sito internet www.arst.sardegna.it, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira nella conduzione degli affari e in tutte le attività. L'appaltatore, nel prendere atto di tale circostanza, si obbliga alla lettura del suddetto Codice Etico ed al rispetto e osservanza dei principi in esso contenuti.

ART.12 – EMERGENZA COVID-19

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le norme emanate in materia di emergenza COVID19 e di ogni eventuale successiva modifica o integrazione alle suddette norme ivi inclusi gli specifici protocolli emanati da ARST che saranno resi disponibili all'appaltatore in fase di stipula del contratto.

ART.13 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I compensi dovuti da ARST SpA come corrispettivo mensile delle prestazioni dell'Appaltatore sono determinati dal prodotto dell'importo unitario di aggiudicazione offerto per le relative quantità di servizio reso mensilmente. Il pagamento sarà effettuato, ad avvenuto accertamento della corretta esecuzione del servizio, a 30 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura, esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72. ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'Iva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica vi comunichiamo il nostro indirizzo telematico da indicare in fattura:

RAGIONE SOCIALE: ARST s.p.a.

PARTITA IVA: 00145190922

PEC: arst.fei@pec.it

CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000

È inoltre necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della procedura e il numero di ordine SAP che il Responsabile del Contratto o i Responsabili locali dei Servizi provvederanno successivamente a comunicarvi.

I suddetti pagamenti sono vincolati, come stabilito dalla normativa vigente, alla acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Oltre ai documenti suindicati dovranno essere rilasciate

mensilmente da ciascun dipendente impiegato nei servizi di pulizia, le quietanze in autocertificazione attestanti la ricezione degli emolumenti spettanti; l'autocertificazione dovrà almeno riportare la seguente dicitura "Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, io sottoscritto "Nome Cognome", dichiaro che mi sono stati interamente pagati gli emolumenti relativi fino al mese di ____anno____ (es. giugno 2020) e che per le stessi con la firma sotto riportata rilascio la più ampia quietanza". Nella dichiarazione dovrà essere indicato il consenso informato al trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa sulla privacy (Reg.UE 679/2016). Ciascuna dichiarazione, dovrà essere fatta pervenire in originale all'ufficio protocollo di ARST e per il primo mese di prestazione, dovrà essere corredata da una copia del documento d'identità del dichiarante firmata.

Il legale rappresentante della ditta appaltatrice dovrà rilasciare mensilmente anch'esso, una dichiarazione in autocertificazione attestante il pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente; tale dichiarazione dovrà riportare una breve descrizione del servizio effettuato, l'elenco dei dipendenti ad esso attribuiti e il mese di pagamento.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo mensile delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto può essere risolto in tronco a solo giudizio di ARST SpA senza bisogno di alcuna formale intimazione ma con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore di fatto abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- b) quando l'Appaltatore incorra in gravi inadempienze, formalmente contestate, agli obblighi assunti o in frequenti irregolarità nell'esecuzione del servizio (vedi art. 7);
- c) quando l'Appaltatore incorra nell'inosservanza degli obblighi previsti dal precedente art.10;
- d) quando l'Appaltatore incorra in grave e provata indegnità;
- e) al manifestarsi di esigenze organizzative che comportino sostanziali modifiche all'oggetto dell'appalto.
- f) per false dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore ad ARST SpA

Resta comunque salva la facoltà di ARST SpA di pretendere il risarcimento di eventuali danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

ART. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Nel contratto sarà stabilito il domicilio dell'Appaltatore agli effetti amministrativi e giudiziari.

ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione o esecuzione del Contratto, il Foro competente è quello di Cagliari